

Consiglio Provinciale di Pistoia

STATUTO DELLA PROVINCIA

Approvato con deliberazione 15 febbraio 2000, n° 22, modificato e integrato con le deliberazioni 29 febbraio 2000, n.28 e 9 marzo 2000, n° 36.

Entrato in vigore il 21 aprile 2000.

Modificato con deliberazione 5 giugno 2007, n°157 e con deliberazione 24 giugno 2008, n° 215.

PROVINCIA DI PISTOIA

STATUTO

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

TITOLO PRIMO Elementi costitutivi

Art. 1

La Comunità provinciale

1. La Comunità provinciale pistoiese, costituzionalmente riconosciuta e democraticamente rappresentata, esercita la propria autonomia nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica e nei limiti dello Statuto.

2. La Comunità, nello spirito di un ordine internazionale orientato al superamento delle divisioni etniche, razziali, ideologiche e religiose e alla autodeterminazione dei popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

Art. 2

La Provincia di Pistoia

1. La Provincia di Pistoia, Ente intermedio fra i comuni e la Regione Toscana, rappresenta la Comunità provinciale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

2. Ispira la propria azione ai valori della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà.

3. Garantisce pari dignità e pari opportunità alle persone, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni e dalle condizioni personali e sociali.

4. Tutela, nell'ambito dei propri poteri, il diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia, alla sicurezza delle persone, favorendo il pieno riconoscimento di tutti gli altri diritti proclamati universalmente.

5. Promuove il diritto, costituzionalmente garantito, all'istruzione, al lavoro, alla salute, alla qualità della vita.

6. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli altri organi collegiali.

7. Valorizza le risorse del proprio territorio, assumendo, come elementi fondamentali della propria attività, nell'ambito di un sistema di sviluppo sostenibile, la difesa del suolo, la tutela delle risorse naturali e paesaggistiche, la salvaguardia del patrimonio storico e culturale.

Art. 3

Rapporti con altri popoli

1. La Provincia, nei limiti delle proprie finalità istituzionali, promuove rapporti con organismi ed enti locali di altri paesi, al fine di favorire forme di collaborazione, amicizia e solidarietà fra i popoli.

2. Tutela i diritti degli emigrati dalla Comunità provinciale e promuove l'accoglienza e l'ordinato inserimento degli immigrati nel proprio territorio.

Art. 4

Il territorio e la popolazione

1. Il territorio della Comunità provinciale è costituito dai comuni di Abetone, Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano.

2. La popolazione è quella residente nel territorio della Comunità; sono equiparati ai cittadini residenti, nell'ambito della legge, coloro che vi operano o vi soggiornano stabilmente, qualunque ne sia la cittadinanza.

Art. 5

Sede e stemma della Provincia

1. La Provincia ha per capoluogo la Città di Pistoia ed ivi si riuniscono, di norma, i suoi organi. Gli uffici provinciali possono avere sede anche fuori del capoluogo.

2. La Provincia ha il diritto esclusivo di utilizzare, nel gonfalone, nel sigillo e negli atti, il proprio stemma. Può autorizzarne l'uso per fini non istituzionali, nelle forme stabilite dal regolamento.

3. La modificazione dello stemma, fatte salve le approvazioni previste dalla legge, comporta il procedimento previsto per le revisioni statutarie.

TITOLO SECONDO Attribuzioni della Provincia

Sezione I
Funzioni e rapporti istituzionali

Art. 6

Funzioni

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Spettano alla Provincia, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge, le funzioni amministrative che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale.

3. La Provincia propone, promuove e coordina, in collaborazione con i comuni, lo svolgimento di attività e la realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale.

Art. 7

Rapporti con i comuni e con altri enti

1. La Provincia assume, a fondamento della propria attività, il principio della collaborazione con i comuni e con le loro forme associative.

2. A tale scopo, la Provincia garantisce ai comuni:

a) la consultazione, nella fase di elaborazione, degli atti di programmazione e di pianificazione;

b) la promozione, l'organizzazione e il coordinamento di conferenze permanenti riguardanti aree sovracomunali;

c) il sostegno alle unioni di comuni, costituite per l'esercizio associato delle funzioni.

3. La Provincia istituisce la Conferenza dei Sindaci. La Conferenza ha compiti consultivi ed è convocata periodicamente per conoscere le necessità delle Comunità locali e per esaminare le proposte ed i programmi della Provincia.

4. Ogni Comune può presentare alla Provincia proposte di deliberazione ed interrogazioni sulle materie di competenza provinciale. L'organo competente esamina le proposte e risponde alle interrogazioni entro sessanta giorni.

5. La Provincia promuove, su basi di reciproco interesse, la collaborazione con le altre province, con la Comunità montana e con gli altri enti pubblici.

Art. 8

Rapporti con la Regione, con lo Stato e con l'Unione Europea

1. La Provincia opera per il pieno riconoscimento della autonomia locale e regionale, nell'ambito dell'unità della Repubblica democratica e dell'Europa Unita.

2. Concorre, per quanto di propria competenza, alla determinazione ed alla attuazione degli obiettivi programmatici della Regione, dello Stato e della Unione Europea.

Sezione II
Autonomia normativa

Art. 9

Lo Statuto

1. Lo Statuto costituisce l'atto normativo fondamentale della Provincia; è approvato dal Consiglio nei modi previsti dalla legge.

2. Sui singoli articoli dello Statuto e sugli emendamenti, il Consiglio delibera con la maggioranza dei votanti; la votazione finale, effettuata con la maggioranza prevista dalla legge, è unica e concerne l'intero testo normativo o, comunque, tutte le parti sottoposte a revisione.

3. Le modificazioni statutarie possono essere introdotte esclusivamente con espressa deliberazione. Nessun altro atto deliberativo può modificare lo Statuto o da esso derogare.

Art. 10

I regolamenti

1. La Provincia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, adotta i propri regolamenti e le altre deliberazioni aventi carattere normativo.

2. I regolamenti entrano in vigore quando sia divenuta esecutiva la deliberazione che li approva, salvo che i regolamenti stessi stabiliscano un termine diverso.

Sezione III
Programmazione e pianificazione

Art. 11

La programmazione

1. La Provincia, per l'esercizio della propria azione di governo, assume il metodo della programmazione e della verifica dell'attuazione e dei risultati.

2. Raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e, tenuto conto di questo, formula e adotta i propri programmi.

3. Promuove, in coerenza con i programmi regionali e provinciali, il coordinamento della attività programmatoria dei comuni.

Art. 12

La pianificazione territoriale

1. La Provincia predisporre ed adotta il piano territoriale di coordinamento. Il piano, elaborato nel rispetto delle competenze dei comuni e con il loro concorso, determina, nell'ambito della programmazione regionale, gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale.

2. In particolare, il piano indica le principali destinazioni del territorio, la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali vie di comunicazione, le linee di intervento per il consolidamento del suolo e per la regimazione delle acque, le aree da destinare a parco o a riserva naturale.

PARTE SECONDA
INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVA POPOLARE

TITOLO PRIMO
Diritti dei cittadini e delle formazioni sociali

Art. 13

Esercizio del diritto

1. Il diritto di informazione, di partecipazione e di iniziativa sulla attività della Provincia, spetta ai cittadini e alle amministrazioni, associazioni e comitati, anche territoriali, portatori di interessi pubblici o diffusi.

2. Le modalità di esercizio del diritto, quando non stabilite dalla legge o dallo Statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 14

Le forme associative

1. La Provincia tutela e valorizza le libere associazioni costituite senza scopo di lucro.

2. Riconosce e promuove la funzione sociale delle associazioni di volontariato, in quanto espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

3. Il Consiglio provinciale individua le funzioni proprie che possono essere adeguatamente esercitate, previa regolamentazione, dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

Art. 15

Rapporti con le associazioni

1. La Provincia cura l'istituzione e la tenuta di appositi albi, nei quali le associazioni, a loro richiesta, possono essere iscritte.

2. Indice, di propria iniziativa o su loro sollecitazione, periodiche consultazioni delle associazioni che operano nel territorio provinciale.

3. Il regolamento disciplina le modalità di tenuta degli albi ed i requisiti per l'iscrizione, i criteri per la stipula di convenzioni, le forme di consultazione periodica delle associazioni.

Art. 16

Consulte provinciali

1. La Provincia, per l'esercizio della propria attività programmatoria, può istituire organi permanenti di consultazione, rappresentativi delle istanze economiche, sociali, culturali.

2. Le consulte hanno prevalentemente compiti di studio e di programmazione; hanno altresì potere di proposta, con obbligo di esame, nei confronti degli organi provinciali.

3. La istituzione delle consulte è di competenza del Consiglio provinciale. Il regolamento ne disciplina la composizione, le attribuzioni e il funzionamento.

TITOLO SECONDO

Il diritto alla informazione

Art. 17

Accesso agli atti e alle informazioni

1. Tutti gli atti della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento che ne vieti l'esibizione al fine di tutelare il diritto alla riservatezza.

2. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di consultare gli atti e di ottenere il rilascio di copie, nonché di accedere alle informazioni di cui la Provincia è in possesso.

3. L'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di consultazione, avviene in esenzione di ogni spesa. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento del solo costo.

Art. 18

Pubblicità delle sedute degli organi

1. Le sedute del Consiglio provinciale e delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

2. Le sedute della Giunta provinciale non sono pubbliche; tuttavia, in circostanze particolari, il Presidente della Provincia può deciderne la convocazione in seduta pubblica.

3. I regolamenti stabiliscono, per gli organi e per le commissioni, le modalità e le forme di interventi e di audizioni esterne.

Art. 19

Pubblicità degli atti

1. La Provincia ha un albo pretorio per la pubblicazione ufficiale degli statuti e dei regolamenti, delle deliberazioni, dei decreti, degli altri atti ed avvisi che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.

2. La Provincia assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività, avvalendosi dei mezzi di comunicazione.

3. La Provincia può istituire e gestire mezzi di comunicazione a carattere periodico, garantendone il diritto di accesso e il pluralismo, nelle forme stabilite dal regolamento e nel rispetto della legge.

Art. 20

Relazioni con il pubblico

1. Al fine di garantire ai cittadini singoli o associati l'effettivo esercizio dei propri diritti, la Provincia istituisce strutture di informazione, consulenza e assistenza, assicurandone il buon funzionamento.

TITOLO TERZO

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 21

Semplificazione e garanzie del procedimento

1. La Provincia opera per la semplificazione dei procedimenti amministrativi che dipendono da essa.

2. Il procedimento non può essere aggravato, se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie.

3. Per ogni tipo di procedimento devono essere individuati il funzionario responsabile e l'ufficio ove può essere presa visione degli atti; di ciò, e dei termini per l'esame e il rilascio del provvedimento, deve essere data ampia informazione.

4. Quando non vi siano ragioni di impedimento derivanti da esigenze di celerità del procedimento, l'avvio di questo è comunicato, con le modalità fissate dalla legge e dal regolamento ai soggetti destinatari del provvedimento finale.

5. Le disposizioni del precedente comma non si applicano agli atti normativi, di amministrazione generale, di pianificazione, di programmazione ed ai procedimenti tributari.

Art. 22

Intervento nel procedimento

1. I destinatari del provvedimento e qualunque altro soggetto, singolo o associato, portatore di interessi pubblici, privati, o diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento medesimo, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

2. Gli intervenuti hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti.

Art. 23

Conclusione del procedimento

1. Ogni procedimento, conseguente ad una istanza o comunque obbligatorio, deve essere concluso con un provvedimento motivato ed adottato entro termini prefissati, stabiliti tenendo conto dei tempi strettamente necessari.

2. La conclusione di accordi con gli interessati sul contenuto del provvedimento o in sostituzione di questo deve, in ogni caso, perseguire l'interesse pubblico, fatti salvi i diritti dei terzi.

3. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

TITOLO QUARTO

Iniziativa ed azione popolare

Sezione I Iniziativa popolare

Art. 24

Proposte deliberative

1. La proposta da parte di mille elettori di uno schema di deliberazione su argomenti di competenza della Provincia, è esaminata dall'organo competente a deliberare entro sessanta giorni dalla presentazione.

2. La proposta deliberativa non è ammissibile in materia di bilancio e tributi, di personale e sulle designazioni e le nomine.

Art. 25

Istanze, petizioni

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare alla Provincia istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e ad esporre comuni necessità.

2. Gli organi e le strutture competenti devono esaminare tempestivamente le istanze, le petizioni e le proposte presentate e dare risposta scritta entro sessanta giorni.

Art. 26

Consultazione dei cittadini

1. La Provincia, per acquisire elementi di valutazione su questioni di propria competenza, ferme restando le attribuzioni specifiche delle consulte provinciali, può disporre la consultazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. La consultazione può svolgersi direttamente, con assemblee di zona, di categoria, di rappresentanze associative, ovvero mediante questionari, sondaggi, ricerche, riguardanti la generalità o un campione determinato di cittadini.

3. La consultazione può essere richiesta anche da un numero adeguato di soggetti interessati, nonché da associazioni che rappresentino interessi diffusi.

Sezione II *Referendum popolari*

Art. 27

Indizione del referendum

1. E' indetto *referendum* popolare quando ne facciano richiesta quindicimila elettori, appartenenti ad almeno un terzo dei comuni della Provincia, in nessuno dei quali in numero inferiore al tre per cento degli elettori del Comune stesso, o un terzo dei Consigli comunali che rappresentino una popolazione complessiva non inferiore a trentamila abitanti.

2. Con il *referendum* si sottopongono alla consultazione popolare l'adozione o l'abrogazione di atti e provvedimenti di competenza della Provincia.

3. Il *referendum* deve svolgersi prioritariamente in coincidenza con altre consultazioni elettorali, escluse quelle provinciali, comunali e circoscrizionali; nel caso non ne siano previste nei successivi dodici mesi, il Consiglio provinciale può deliberare l'indizione del *referendum*, a prescindere dalla coincidenza con altre consultazioni elettorali.

4. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validi.

Art. 28

Limitazioni al referendum

1. Non è ammesso *referendum* in materia di bilancio e tributi, di personale, sulle designazioni e le nomine e sugli atti resi obbligatori dalla legge.

2. Non possono essere sottoposti a *referendum* gli accordi perfezionati con altri enti, quando l'abrogazione o la modificazione di essi possa causare responsabilità per la Provincia.

3. Il *referendum* non è altresì ammesso quando abbia per conseguenza la soppressione di servizi pubblici essenziali o possa limitare i diritti delle persone o delle minoranze.

Art. 29

Ammissibilità del referendum

1. La deliberazione sulla ammissibilità del *referendum* ha luogo quando siano state raccolte e presentate le sottoscrizioni di almeno mille elettori o la richiesta di un Consiglio comunale. Il Consiglio provinciale verifica preliminarmente l'accogliibilità della proposta e, in caso positivo, delibera di conseguenza.

2. L'ammissibilità del *referendum* è deliberata dal Consiglio provinciale, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, su proposta del Comitato di garanzia.

3. Il Consiglio provinciale può richiedere ai promotori di modificare il quesito proposto, qualora questo risulti poco comprensibile, oppure quando la modifica renda ammissibile una proposta di *referendum* altrimenti inammissibile.

4. Su ogni deliberazione prevista dal presente articolo devono essere acquisiti i prescritti pareri. Nei casi stabiliti dalla legge le deliberazioni sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità.

Art. 30

Modalità di attuazione

1. Il regolamento, nell'ambito delle disposizioni di legge in materia, disciplina la raccolta e la verifica delle sottoscrizioni. I promotori, attraverso loro rappresentanti, hanno diritto di assistere e di intervenire in ogni fase delle procedure.

2. Le sottoscrizioni, detratte quelle presentate per richiedere l'ammissibilità del *referendum*, devono essere raccolte e presentate entro novanta giorni dalla notifica ai promotori della deliberazione di ammissibilità.

3. Il Comitato di garanzia effettua la verifica nei successivi sessanta giorni, notificandone l'esito ai promotori, al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale.

4. In caso di esito favorevole il Presidente della Provincia richiede agli Organi dello Stato competenti in materia elettorale la convocazione del *referendum*, da svolgersi in conformità con le disposizioni di legge.

Art. 31

Comitato di garanzia

1. Il Comitato di garanzia è nominato dal Consiglio provinciale fra persone di comprovata esperienza giuridica ed amministrativa e sulla base di designazioni effettuate con criterio proporzionale. Il regolamento ne stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento.

2. Esamina la proposta di *referendum* e si pronuncia sulla sua ammissibilità, rimettendo la decisione definitiva al Consiglio.

3. Sovrintende alle principali operazioni del procedimento preparatorio, escluse quelle di competenza statale. Svolge le altre funzioni previste dal regolamento.

Sezione III

Azione sostitutiva

Art. 32

Degli elettori

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano alla Provincia.

2. La Provincia, avuta notizia dell'azione intrapresa, verifica la sussistenza delle condizioni per aderirvi, assumendo direttamente la tutela degli interessi dell'Ente.

Art. 33

Delle associazioni

1. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino alla Provincia e conseguenti a danno ambientale.

TITOLO QUINTO Il Difensore Civico

Art. 34

Istituzione

1. E' istituito, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione, l'Ufficio del Difensore civico.

2. Il Difensore Civico interviene, su segnalazione o di propria iniziativa, sulle carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli abusi della Amministrazione nei confronti dei cittadini. Esercita altresì le altre funzioni previste dalla legge.

3. Il regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, disciplina le modalità per la presentazione e l'esame delle candidature, l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio, i rapporti con i cittadini e con l'Amministrazione.

4. I Comuni della Provincia e gli altri Enti, Istituzioni ed Aziende che ne facciano richiesta, possono avvalersi del Difensore Civico, previa stipula di convenzione da approvarsi da parte del Consiglio provinciale, sentito il parere del Difensore Civico, se insediato.

5. La convenzione stabilisce le modalità, i tempi e la quota di partecipazione alle spese sostenute dalla Provincia.

Art. 35

Requisiti e modalità di elezione

1. Il Difensore civico deve possedere i requisiti per l'elezione al Consiglio provinciale, essere figura di comprovata integrità morale ed autorevolezza, offrire garanzie di indipendenza e di imparzialità, possedere titoli, esperienze professionali e amministrative per il miglior assolvimento del proprio compito. E' comunque richiesto il diploma di laurea in materie giuridiche o equipollente.

2. L'Ufficio di Difensore civico è incompatibile con la carica di consigliere comunale, provinciale, regionale e di parlamentare, con l'appartenenza ad organi esecutivi e di governo, nonché con l'esercizio della professione forense. Le cause d'incompatibilità devono essere rimosse, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notifica della elezione o, se sopravvenute, entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

3. E' eletto dal Consiglio provinciale, previo esperimento di procedura con evidenza pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei due terzi dei consiglieri assegnati. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati; qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 36

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico rimane in carica per cinque anni, esercitando le sue funzioni, entro i limiti stabiliti dalla legge, fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

2. Decade per le stesse cause per le quali decadono i consiglieri provinciali. La decadenza è pronunciata dal Consiglio provinciale, con deliberazione motivata.

3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio provinciale adottata con votazione segreta e con la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

4. Nei casi disciplinati dai precedenti commi 2 e 3 le deliberazioni consiliari debbono essere precedute dalla contestazione all'interessato delle cause di decadenza o revoca ipotizzate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per le controdeduzioni.

Art. 37

Funzioni e prerogative

1. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Può intervenire presso l'Amministrazione provinciale, le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio provinciale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. Decide, per quanto di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla legge, sui ricorsi dei cittadini al diniego, espresso o tacito, al diritto di accesso, esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.

4. La funzione di Difensore Civico provinciale è onoraria e non implica, in alcun caso, rapporti di lavoro subordinato né di consulenza professionale con la Provincia. Al Difensore civico è corrisposta, oltre al rimborso delle spese, una indennità di funzione determinata dal Regolamento e non superiore al settanta per cento di quella stabilita dalla legge per gli assessori provinciali.

5. Il Difensore Civico presenta al Consiglio provinciale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a rimuoverle. La relazione viene discussa dal Consiglio provinciale entro il mese di giugno e resa pubblica. Analoga relazione dovrà essere presentata ad ognuno degli altri soggetti convenzionati a norma dell'articolo 34, commi 4 e 5.

PARTE TERZA **ORDINAMENTO DELLA PROVINCIA**

TITOLO PRIMO **Organi della Provincia**

Art. 38

Organi e condizione giuridica degli amministratori

1. Sono organi della Provincia il Consiglio provinciale, la Giunta e il Presidente della Provincia.

2. Gli amministratori della Provincia devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

3. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli organi di governo e quelle proprie dei dirigenti.

CAPO PRIMO
Il Consiglio provinciale

Sezione I
Ordinamento del Consiglio provinciale

Art. 39

Composizione

1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da ventiquattro consiglieri.

2. La legge disciplina il procedimento elettorale, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, la durata in carica, la cessazione dall'incarico del Presidente della Provincia e dei consiglieri provinciali.

Art. 40

Pubblicità delle spese elettorali

1. I delegati dei gruppi di candidati alla elezione del Consiglio provinciale e dei candidati alla elezione del Presidente della Provincia, devono produrre, unitamente alle candidature, una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale, con l'indicazione delle presumibili fonti di finanziamento.

2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle entrate e delle spese entro novanta giorni dalla data delle elezioni.

3. La dichiarazione e il rendiconto sono pubblicati all'albo pretorio per un periodo di trenta giorni.

Art. 41

Competenze

1. Il Consiglio provinciale è l'Organo di indirizzo, di programmazione, di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio esercita le competenze che gli sono attribuite dalla legge e dallo Statuto, assumendo ogni altra iniziativa a tutela dei diritti e degli interessi della Comunità provinciale.

Art. 42

Regolamento

1. Il Consiglio provinciale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il proprio regolamento.

2. Nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, il regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio provinciale.

Art. 43

Autonomia del Consiglio

1. Il Consiglio provinciale ha piena autonomia organizzativa e funzionale. Il regolamento detta norme per consentire la gestione autonoma delle risorse umane, finanziarie e strutturali.

2. Il bilancio della Provincia prevede un fondo annuale per lo svolgimento delle attività del Consiglio e dei suoi organi funzionali.

3. Il fondo è determinato, tenuto conto delle linee generali di bilancio, su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo. La gestione del fondo è disciplinata dal regolamento.

4. Gli uffici necessari alle attività del Consiglio sono individuati all'interno della struttura della Provincia e, per quello specifico fine, dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio.

Art. 44

Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio provinciale, nella prima seduta, elegge, con le modalità stabilite dal regolamento, il Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio, facendone osservare il regolamento.

3. Rappresenta il Consiglio provinciale ed ispira la propria azione alla imparzialità e alla difesa dei diritti di tutti i consiglieri.

4. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, sulle questioni sottoposte al Consiglio provinciale.

5. Promuove i rapporti del Consiglio con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore civico, le aziende, le istituzioni e gli altri organismi ai quali la Provincia partecipa.

Sezione II

I consiglieri provinciali

Art. 45

Consigliere provinciale

1. Il Consigliere provinciale rappresenta l'intera Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il Consigliere può presentare proposte deliberative, interpellanze, interrogazioni e mozioni.

3. Il Consigliere ha diritto di ottenere, dagli uffici della Provincia e dalle aziende ed enti che da essa dipendono, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

4. Il Consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza, dovuto per la partecipazione al Consiglio e alle commissioni, in una indennità di funzione, sempre che ciò comporti per la Provincia pari o minori oneri finanziari.

5. La mancata partecipazione ad ogni seduta degli organi comporta la detrazione di un importo pari ad un gettone di presenza.

Art. 46

Decadenza del Consigliere provinciale

1. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, decade dall'incarico.
2. La contestazione è notificata al Consigliere dal Presidente del Consiglio, con l'invito a far valere, entro un termine non inferiore a quindici giorni, le cause giustificative delle assenze.
3. La Conferenza dei Capigruppo, sentito il Consigliere interessato se lo abbia richiesto, archivia il procedimento o rimette la decisione al Consiglio provinciale.
4. Il Consiglio provinciale delibera sulla decadenza con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, il procedimento è archiviato. Il Consigliere interessato può intervenire alla seduta e prendere la parola, ma deve astenersi dal voto.

Art. 47

Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di norma, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo comunica, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla intervenuta variazione, il nome del Capigruppo consiliare.
3. I gruppi consiliari regolarmente costituiti hanno diritto, compatibilmente con le disponibilità, alla attribuzione di risorse, strutture e servizi adeguati.

Sezione III

Commissioni consiliari

Art. 48

Commissioni consiliari e speciali

1. Il Consiglio provinciale si avvale, per lo svolgimento della propria attività, di commissioni consiliari, permanenti e speciali, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, a tutti gli effetti, una commissione consiliare permanente.

Art. 49

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo consiliari. Partecipa di diritto alle sedute il Presidente della Provincia.
2. La Conferenza è organo consultivo del Presidente del Consiglio, concorre alla programmazione delle sedute consiliari, assolve alle altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 50

Commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno compiti consultivi obbligatori sugli atti di competenza del Consiglio. Possono formulare proposte e pareri sulle materie loro attribuite dal regolamento.

2. Ogni Consigliere ha diritto di far parte di una commissione. Partecipano di diritto alle sedute il Presidente del Consiglio, il Presidente della Provincia, i componenti della Giunta, i Capigruppo consiliari.

Art. 51

Commissione di verifica del programma

1. Il Consiglio verifica periodicamente l'attuazione delle linee programmatiche, avvalendosi della Commissione consiliare per la verifica del programma.

2. La Commissione, costituita con criterio proporzionale, è presieduta da un Consigliere appartenente alle opposizioni.

3. La Commissione, previa audizione del Presidente della Provincia e dei singoli assessori, relaziona annualmente al Consiglio, prima dell'esame del Rendiconto della gestione, sullo stato di attuazione delle linee programmatiche.

Art. 52

Commissione provinciale per le Pari Opportunità

1. E' istituita la Commissione provinciale per le Pari Opportunità, composta dalle donne appartenenti al Consiglio provinciale e da donne designate da enti, organizzazioni politiche e sociali, associazioni e movimenti politico-culturali che operano in via continuativa nella Provincia. Alla nomina della Commissione provvede il Consiglio provinciale.

2. La Commissione formula progetti e propone l'adozione di concreti e formali provvedimenti amministrativi conformi alle politiche di pari opportunità, vigila sull'attività del Consiglio perché vengano rispettate le iniziative tese a superare le discriminazioni tra i sessi. La Commissione potrà avanzare proposte in fase di elaborazione degli atti amministrativi agli Assessori e alle Commissioni competenti che avranno l'obbligo di esaminarle e rispondere.

3. La Commissione sottopone al Consiglio, con periodicità almeno annuale, il proprio programma di attività.

4. Il Presidente della Commissione per le Pari Opportunità è eletto dalla Commissione stessa tra i membri del Consiglio.

5. Il Consigliere di parità provinciale, nominato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è assunto come componente di diritto all'interno della Commissione.

6. La commissione relaziona annualmente sulla propria attività.

Art. 53

Commissioni speciali di studio e d'inchiesta

1. Il Consiglio provinciale può procedere alla nomina di commissioni speciali per lo studio di particolari questioni.

2. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri membri, la costituzione di commissioni d'inchiesta su specifiche questioni. La Presidenza, ferma restando la composizione proporzionale, è attribuita alle opposizioni.

3. Le commissioni d'inchiesta possono essere costituite solo con obiettivi e su oggetti definiti e con tempi prefissati.

Sezione IV

Funzionamento del Consiglio

Art. 54

Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri, convoca il Consiglio con avvisi scritti da recapitarsi al domicilio comunicato da ciascun consigliere.

2. L'avviso per le convocazioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso sia recapitato almeno ventiquattro ore prima.

3. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, è altresì recapitato ai componenti della Giunta.

Art. 55

Svolgimento delle sedute

1. Nelle sedute di prima convocazione il Consiglio provinciale è riunito validamente con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare il Presidente della Provincia, ma non può deliberare senza l'intervento di almeno la metà dei componenti.

2. Quando lo richiedano circostanze particolari, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può aggiornare la seduta, fissando il termine per la ripresa dei lavori, che deve comunque avere luogo entro le successive diciotto ore.

3. Se nel corso della seduta o all'atto di deliberare venga a mancare il prescritto numero legale, il Presidente sospende i lavori per non più di un'ora e, trascorsa infruttuosamente questa, scioglie la riunione.

4. In seconda convocazione, che segua in altro giorno una seduta deserta, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno otto consiglieri.

Art. 56

Votazioni

1. Il Consiglio delibera con votazione palese e le proposte sono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei votanti, salvi gli atti per i quali la legge o lo Statuto richiedano espressamente maggioranze diverse. Gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

2. Nelle votazioni a scrutinio segreto, da effettuarsi esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla legge o dallo Statuto, le schede bianche e nulle sono computate nel totale dei votanti.

3. Per le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio provinciale, sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti e rispettivamente indicati, in base alle loro attribuzioni, dalla maggioranza e dalle opposizioni.

4. Quando debba essere garantita la presenza delle opposizioni, le deliberazioni sono effettuate con voto limitato o con altre procedure di garanzia stabilite dal regolamento.

5. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio, con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma non di voto.

Art. 57

Verbali delle sedute

1. Alle sedute del Consiglio provinciale partecipa il Segretario generale, coadiuvato dal Vice Segretario generale.

2. Di ogni seduta è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario generale.

3. I verbali sono esaminati ed approvati dal Consiglio provinciale in una successiva seduta.

CAPO SECONDO

La Giunta provinciale

Art. 58

Composizione

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia, che la convoca e la presiede, e da un numero di otto assessori.

2. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un quarto degli assessori in carica.

Art. 59

Nomina e revoca

1. Il Presidente della Provincia nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Il Presidente può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 60

Competenze della Giunta

1. La Giunta provinciale collabora con il Presidente nella amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente sulla propria attività e nei cui confronti svolge attività propositive e di impulso.

3. La Giunta adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

Art. 61

Competenze degli assessori

1. Gli assessori concorrono, con le loro proposte, all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Sovrintendono, per delega del Presidente, al funzionamento degli uffici e dei servizi, esercitando le prerogative e compiendo gli atti di loro competenza.

3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. Quando sia assente o impedito anche il Vicepresidente, esercita le funzioni di Presidente l'Assessore anziano.

CAPO TERZO

Il Presidente della Provincia

Art. 62

Elezione, giuramento e distintivo

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge.

2. Il Presidente eletto presta davanti al Consiglio provinciale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro, con lo stemma della Repubblica e lo stemma della Provincia, da portare a tracolla.

Art. 63

Attribuzioni e competenze

1. Il Presidente della Provincia è l'Organo responsabile dell'Amministrazione provinciale.

2. Convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti.

3. Rappresenta l'Ente, disponendo la costituzione in giudizio e provvedendo alla nomina del patrocinante.

4. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, sovrintendendo altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.

5. Dispone l'erogazione dei contributi, secondo quanto previsto dal regolamento in materia.

6. Emanava i decreti e gli altri provvedimenti relativi alle proprie attribuzioni e alle proprie competenze.

Art. 64

Linee programmatiche

1. Entro trenta giorni dall'insediamento, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio provinciale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Nei successivi quindici giorni il Consiglio, previo esame delle proposte eventualmente presentate dai Consiglieri, approva le linee programmatiche presentate dal Presidente.

3. Il Consiglio procede periodicamente all'adeguamento delle linee programmatiche e, anche avvalendosi della apposita Commissione, alla verifica della attuazione delle stesse da parte del Presidente e dei singoli assessori.

Art. 65

Designazioni e nomine

1. Il Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

TITOLO SECONDO

Ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Art. 66

Principi generali

1. La Provincia, nel disciplinare con regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, assume il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa spetta ai dirigenti.

2. L'ordinamento è improntato a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

3. L'ordinamento è costituito sulla base di uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente agli obiettivi programmati e di assicurare il conseguimento dei risultati, anche in riferimento al livello qualitativo e quantitativo dei servizi, alla tempestività ed alla semplificazione delle procedure, al contenimento dei costi.

4. I dipendenti della Provincia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono al servizio esclusivo della Comunità.

5. La responsabilità dei dipendenti della Provincia è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. La Provincia riconosce le organizzazioni sindacali dei lavoratori promuovendo consultazioni e forme di concertazione sulle scelte fondamentali e sulla organizzazione dell'Ente.

7. La Provincia assicura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale da essa dipendente.

Sezione I
Segreteria generale

Art. 67

Il Segretario generale

1. La Provincia ha un Segretario generale titolare, dirigente pubblico iscritto all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nominato dal Presidente della Provincia con le procedure previste dalla legge.

2. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica ed amministrativa nei confronti degli organi della Provincia.

3. In particolare, il Segretario generale:

a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;

b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando sia stato nominato il Direttore generale;

c) può rogare tutti i contratti nei quali la Provincia è parte e, nell'interesse di questa, autenticare scritture private e atti unilaterali.

4. Il Segretario generale esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia, da cui dipende funzionalmente.

Art. 68

Il Vice Segretario generale

1. Il Vice Segretario generale coadiuva il Segretario titolare, sostituendolo ad ogni effetto, in caso di vacanza, assenza o impedimento, in tutti gli atti e funzioni che gli sono attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Sezione II
Direzione generale e dirigenza

Art. 69

Il Direttore generale

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore generale, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Il Presidente della Provincia può conferire le funzioni del Direttore generale al Segretario generale.

2. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Provincia e secondo criteri di efficienza e di efficacia.

3. Compete al Direttore generale la proposta del Piano esecutivo di gestione e la predisposizione del Piano dettagliato di obiettivi relativo al controllo di gestione; a lui rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti della Provincia.

4. Il Direttore generale può essere revocato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta. La durata dell'incarico non può comunque eccedere quella del mandato del Presidente della Provincia.

Art. 70

Nomina e revoca dei dirigenti

1. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi ed attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna. L'attribuzione degli incarichi è disposta in rapporto alle esigenze organizzative e funzionali e può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.

2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Presidente della Provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive impartite, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta nel Piano esecutivo di gestione.

Art. 71

Attribuzioni dei dirigenti

1. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e i regolamenti non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente.

2. Sono attribuiti ai dirigenti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.

3. I dirigenti hanno altresì competenza sugli atti loro attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Presidente della Provincia.

4. I dirigenti possono delegare le proprie competenze, comprese la responsabilità del procedimento e l'adozione del provvedimento finale, a funzionari o ad altri dipendenti del servizio, nel rispetto dei profili professionali posseduti.

5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 72

Contratti a tempo determinato

1. Il Presidente della Provincia può disporre la copertura dei posti di responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni.

3. I contratti di cui al precedente comma 2, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia.

4. Per i contratti di cui al presente articolo restano fermi i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 73

Collaborazioni esterne ed uffici della Giunta

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità con cui possono essere stipulate, per conseguire obiettivi determinati, convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Il regolamento disciplina altresì la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia e della Giunta, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite.

TITOLO TERZO

Servizi pubblici e forme associative

Sezione I

Servizi pubblici provinciali

Art. 74

Finalità

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività volte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. Il Consiglio provinciale, in relazione alle esigenze della Comunità, individua i servizi pubblici che rispondano alle finalità enunciate al precedente comma 1, e stabilisce le modalità per la loro gestione.

Art. 75

Forme di gestione

1. Il Consiglio provinciale delibera, in relazione alle loro dimensioni e caratteristiche, le forme di gestione dei servizi pubblici: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale o di istituzione, con la partecipazione a consorzi, a società per azioni o a responsabilità limitata.

2. Le forme di gestione prescelte devono comunque garantire gli interessi pubblici generali, l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione.

Sezione II

Forme associative

Art. 76

Gestione associata di funzioni e servizi

1. La Provincia, nell'esercitare il proprio ruolo di coordinamento, promuove e favorisce la gestione in forma associata di funzioni e servizi pubblici.

Art. 77

Convenzioni e consorzi

1. La Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare apposite convenzioni con i comuni e con altre province.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. La Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, può costituire un consorzio con comuni, province ed altri enti pubblici anche non territoriali. A tal fine, il Consiglio provinciale approva la convenzione ai sensi del precedente comma 2 e lo statuto del consorzio.

Art. 78

Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata con altre amministrazioni e soggetti pubblici il Presidente della Provincia, sussistendo la competenza primaria o prevalente dell'Ente, promuove la conclusione di un accordo di programma tra i soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento.

2. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico, ove sussista un interesse a parteciparvi, il Presidente della Provincia interviene all'accordo.

TITOLO QUARTO **Ordinamento finanziario e contabile**

Sezione I

Potestà regolamentare

Art. 79

Principi generali

1. I principi inderogabili dell'ordinamento finanziario e contabile della Provincia sono stabiliti dalla legge.

2. Le altre disposizioni di legge non si applicano qualora il regolamento di contabilità della Provincia rechi una differente disciplina.

Art. 80

Regolamento di contabilità

1. Il regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio provinciale nel rispetto dei principi inderogabili stabiliti dalla legge, disciplina, con modalità corrispondenti alla autonomia della Comunità, l'attività finanziaria e contabile della Provincia.

2. Il regolamento stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile.

Sezione II

Revisione economico-finanziaria

Art. 81

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Consiglio provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, prescelti secondo le disposizioni di legge.

2. Le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono stabilite dalla legge. Non possono comunque essere eletti coloro che siano stati candidati alla elezione più recente degli organi della Provincia.

3. Con la deliberazione di nomina vengono anche stabiliti, nei limiti di legge, i compensi spettanti ai componenti del Collegio.

Art. 82

Durata dell'incarico, responsabilità, cause di cessazione

1. La durata dell'incarico, la responsabilità, la rieleggibilità, le cause di cessazione, decadenza e revoca dei componenti il Collegio dei Revisori, sono stabilite dal regolamento e dalla legge.

2. Decade comunque dall'incarico chi, nel corso del mandato, venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità previste dalla legge e non provveda a rimuoverle nei termini fissati dal regolamento.

Art. 83

Funzioni

1. Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento. Le modalità di funzionamento sono disciplinate dal regolamento.

2. In particolare, il Collegio:

a) collabora con il Consiglio secondo le disposizioni del regolamento;

b) esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti allegati, sulle successive variazioni;

c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione;

d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema del rendiconto della gestione;

e) riferisce immediatamente al Consiglio provinciale ove riscontri gravi irregolarità di gestione;

f) effettua le verifiche di cassa previste dalla legge.

3. Il Collegio dei Revisori, al fine di garantire l'adempimento delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e partecipa di diritto alle sedute consiliari per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Partecipa, su richiesta dei rispettivi presidenti, alle altre sedute del Consiglio provinciale e a quelle della Giunta.

Sezione III

Controllo di gestione

Art. 84

Finalità

1. La Provincia attua il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento, nell'ambito dei principi inderogabili fissati dalla legge.

2. Il controllo di gestione verifica lo stato di attuazione dei programmi e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente.

Art. 85

Modalità

1. Il controllo di gestione è svolto con le modalità ed i tempi definiti dal regolamento.

2. Il controllo di gestione è attuato dalla struttura operativa costituita ai sensi del regolamento e, nell'ambito delle rispettive competenze, dai singoli dirigenti.

3. I dirigenti programmano l'attività di rispettiva competenza in connessione agli obiettivi e priorità stabiliti dagli organi elettivi e individuando, per ognuno di essi, i responsabili operativi, l'utenza interessata, le risorse necessarie e quelle acquisibili, le specifiche qualitative e quantitative, i tempi di realizzazione.

4. I dirigenti sono tenuti a relazionare periodicamente sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati evidenziando i motivi degli scostamenti rilevati rispetto al previsto, proponendo variazioni alla programmazione, al bilancio e al piano esecutivo di gestione.

Art. 86

Relazioni

1. La struttura operativa alla quale, ai sensi del regolamento, è assegnata la funzione del controllo di gestione, relaziona periodicamente agli amministratori sulle risultanze del predetto controllo, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 87

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio.

Art. 88

Disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore del nuovo testo dello Statuto, è contestualmente abrogato quello adottato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 167 del 25 settembre 1991, modificato da ultimo con deliberazione n. 52 del 8 aprile 1994 e pubblicato sul Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 20 luglio 1994.

2. Entro nove mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, la Provincia adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed adegua il regolamento di contabilità e quello del Consiglio provinciale; entro un anno, adotta gli altri regolamenti previsti dallo Statuto ed adegua quelli vigenti.